

**Opzione di voto per corrispondenza per gli Elettori italiani temporaneamente residenti all'estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, compreso chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare e chi svolge il Servizio civile all'estero. Categorie particolari Forze armate e di polizia.**

Come previsto dall'art. 4-*bis*, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e per i loro familiari conviventi, deve pervenire direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il **trentaduesimo** giorno antecedente la data di votazione e, quindi, **entro il 18 febbraio p.v.**, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

La dichiarazione di opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-*bis*, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero **per un periodo minimo di almeno tre mesi** nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Viene pubblicato in calce [l'apposito modello di opzione](#), che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

A seguire anche il link di riferimento:

<https://dait.interno.gov.it/documenti/refendum2026-modello-opzione-temporanei-estero.pdf>

Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-*bis* – (*Forze armate e di polizia*).

Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero per i **familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza**.

Si avverte che può presentare opzione di voto per corrispondenza, come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta

anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

**Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero (commi 5 e 6 dell'art. 4-*bis* della Legge 459/2001).**

Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 4-*bis*, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-*bis*, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.

Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli Uffici consolari.

Si rappresenta che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

Indirizzi di posta certificata ed elettronica:

[protocollo@pec.comune.sassari.it](mailto:protocollo@pec.comune.sassari.it); [elettorale@comune.sassari.it](mailto:elettorale@comune.sassari.it)